

Nei confronti di: Nuova Solmine SpA, American Husky III, Inovyn Produzione Italia SpA, Sasol Italy SpA, Radici Chimica SpA, La Vecchia Soc. cons. arl, Zignago Power Srl, Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella SpA, Zignago Vetro SpA, Chemisol Italia Srl, Vinavil SpA, Italgem SpA, Arkema Srl, Yara Italia SpA, Ineos Manufacturing Italia SpA, ENEL Distribuzione SpA, Terna SpA, CSEA — Cassa per i servizi energetici e ambientali, Ministero dello Sviluppo economico (C-262/17), Terna SpA, CSEA — Cassa per i servizi energetici e ambientali, Ministero dello Sviluppo economico, ENEL Distribuzione SpA (C-263/17), Terna SpA, Ministero dello Sviluppo economico (C-273/17)

### Dispositivo

- 1) L'articolo 2, punto 5, e l'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, devono essere interpretati nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, costituiti a fini di autoconsumo prima dell'entrata in vigore di tale direttiva e gestiti da un soggetto privato, ai quali siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo e che siano a loro volta connessi con la rete pubblica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.
- 2) L'articolo 28 della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, che sono stati classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, possono, a tale titolo, essere unicamente esentati da quest'ultimo dagli obblighi previsti al paragrafo 2 del predetto articolo, fatta salva la possibilità che tali sistemi siano, ad altro titolo, idonei a rientrare in altre esenzioni previste da tale direttiva, in particolare quella stabilita all'articolo 26, paragrafo 4, della stessa, qualora soddisfino le condizioni ivi previste, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio. In ogni caso, tale Stato membro non può ascrivere i suddetti sistemi a una categoria distinta di sistemi di distribuzione al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla suddetta direttiva.
- 3) L'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva, non sono soggetti all'obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l'accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettabili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica.
- 4) L'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso.

<sup>(1)</sup> GU C 309 del 18.9.2017.

### **Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster — Germania) — Harry Mensing/ Finanzamt Hamm**

(Causa C-264/17) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 314 — Articolo 316 — Articolo 322 — Regimi speciali applicabili agli oggetti d'arte — Regime del margine — Soggetti passivi rivenditori — Cessione di oggetti d'arte da parte dell'autore o dei suoi aventi diritto — Operazioni intracomunitarie — Rifiuto delle autorità tributarie nazionali di riconoscere ad un soggetto passivo il beneficio del diritto di optare per l'applicazione del regime del margine — Presupposti d'applicazione — Diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte — Oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato]**

(2019/C 35/05)

Lingua processuale: il tedesco

### **Giudice del rinvio**

Finanzgericht Münster

**Parti**

Ricorrente: Harry Mensing

Convenuto: Finanzamt Hamm

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo-rivenditore può optare per l'applicazione del regime del margine a una cessione di oggetti d'arte che gli sono stati ceduti a monte, nell'ambito di una cessione intracomunitaria esente, dall'autore o dai suoi aventi diritto, nonostante questi ultimi non rientrino nelle categorie di persone elencate all'articolo 314 di tale direttiva.
- 2) Un soggetto passivo-rivenditore non può optare per l'applicazione del regime del margine di cui all'articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, ad una cessione di oggetti d'arte che gli sono stati ceduti a monte, nell'ambito di una cessione intracomunitaria esente, e al contempo far valere il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte nei casi in cui tale diritto è escluso ai sensi dell'articolo 322, lettera b), di tale direttiva, se tale ultima disposizione non è stata recepita nel diritto nazionale.

---

<sup>(1)</sup> GU C 283 del 28.8.2017.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria — Italia) — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e a. / Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria**

(Causa C-328/17) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Procedure di ricorso — Direttiva 89/665/CEE — Articolo 1, paragrafo 3 — Direttiva 92/13/CEE — Articolo 1, paragrafo 3 — Diritto di proporre ricorso subordinato alla condizione di aver presentato un'offerta nell'ambito della procedura di aggiudicazione dell'appalto)**

(2019/C 35/06)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Convenute: Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

**Dispositivo**

Sia l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, sia l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente agli operatori economici di proporre un ricorso contro le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice relative a una procedura d'appalto alla quale essi hanno deciso di non partecipare poiché la normativa applicabile a tale procedura rendeva molto improbabile che fosse loro aggiudicato l'appalto in questione.